

CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE IN USO DI N. 32 IMPIANTI PORTA-STRISCIONI IN COMUNE DI VICENZA

ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO

Costituisce oggetto del presente capitolato la concessione in uso di n. 32 impianti porta-striscioni ubicati nel territorio del Comune di Vicenza, idonei a permettere la sola esposizione di striscioni, così come definiti dall'art. 47, comma 5, e disciplinati dagli artt. 49, comma 5 e 51, comma 10, del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni.

L'impianto porta-striscioni non potrà essere adibito ad altri usi diversi.

L'ubicazione degli impianti porta-striscioni è quella descritta nell'elenco allegato al presente capitolato.

Alla scadenza della concessione gli impianti verranno riconsegnati al Comune di Vicenza, in perfetto stato di conservazione e di efficienza; tale stato sarà constatato con stesura di apposito verbale dell'ufficio competente in contraddittorio con la ditta medesima, senza indennizzo od onere alcuno a carico dell'Amministrazione Comunale.

Quattro impianti dovranno essere riservati gratuitamente dal concessionario per le esigenze del Servizio Cultura del Comune di Vicenza ed altri due impianti a canone agevolato in ragione di € 150,00 per ogni quindici giorni di esposizione.

ART.2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è di 5 (cinque) anni dalla data della stipula del contratto. Alla scadenza del periodo, il rapporto contrattuale si risolverà di diritto, senza obbligo di disdetta e senza possibilità di tacita proroga.

ART. 3 - SOTTOSCRIZIONE DELLA CONCESSIONE

L'impresa aggiudicataria dovrà sottoscrivere il contratto entro il termine che verrà comunicato dall'Amministrazione Comunale. Eventuali spese inerenti alla stipulazione del contratto saranno a carico dell'aggiudicatario senza possibilità di rivalsa alcuna nei confronti del Comune.

ART. 4 - ONERI TRIBUTARI E CANONI

L'aggiudicatario si impegna ad effettuare i seguenti pagamenti:

A) canone di concessione nella misura risultante dal contratto, da corrispondere in due rate di uguale importo, alle seguenti scadenze: la prima rata andrà versata entro il 31 marzo, la seconda entro il 30 settembre di ogni anno.

Il mancato rispetto dei termini di pagamento delle singole rate del canone comporterà la corresponsione degli interessi di mora in misura pari al tasso legale annuo maggiorato di 3 (tre) punti percentuali; gli interessi andranno conteggiati per ogni giorno di ritardo nel pagamento.

Il canone è sempre dovuto per tutta la durata contrattuale anche in caso di mancato utilizzo degli impianti pubblicitari;

PER ACCETTAZIONE
L'IMPRESA

.....
(Timbro e firma del legale rappresentante)

B) Imposta comunale sulla pubblicità per gli striscioni attraversanti la strada, come previsto dall'art. 15, comma 1, del D. Lgs. n. 507/93 che dovrà essere versata esclusivamente dall'aggiudicatario.

La mancata dichiarazione al Servizio competente della pubblicità esposta o il mancato pagamento dell'imposta di pubblicità costituiscono giusta causa risolutiva della concessione.

ART. 5 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'aggiudicatario darà esecuzione alle prestazioni stabilite dal presente capitolato, comprese quelle riguardanti gli oneri tributari e i canoni, a partire dalla data della stipula del contratto di concessione.

Alla base di ogni impianto porta-striscioni dovrà essere posizionato idoneo pannello rilevatore d'ostacolo.

ART. 6 - CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi contrattuali, è fissata nella misura del 20% dell'importo complessivo della concessione, costituita al momento della stipulazione del contratto tramite fidejussione bancaria o assicurativa; in tal caso l'Istituto garante dovrà espressamente dichiarare:

- di rinunciare al termine semestrale previsto dall'art.1957 del codice civile;
- di escludere, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, il beneficio per il fidejussore della preventiva escussione del debitore principale;
- di rinunciare, in deroga all'art.1945 del codice civile, alla facoltà per il fidejussore di opporre al Comune ogni e qualsiasi eccezione che spetta al debitore principale.

La cauzione prestata sarà restituita o svincolata al termine della concessione solo successivamente alla consegna degli impianti al Comune, alla verifica della loro integrità ed efficienza ed alla verbalizzazione in contraddittorio del rispetto di tutte le clausole inerenti alla concessione, nonché dell'accertamento dell'inesistenza di pendenze economiche e tributarie.

Nel caso di rivalsa sulla cauzione, pena la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 7, l'aggiudicatario avrà l'obbligo di reintegrare l'importo originario nel termine di 15 giorni dalla notifica di apposito invito da parte del Comune.

ART. 7 - REVOCA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La concessione è revocata:

- 1- in caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi contrattuali, a seguito di diffida del Comune;
- 2- in caso di fallimento o messa in liquidazione dell'aggiudicatario.

In tali casi il contratto si intende risolto e gli impianti torneranno nella disponibilità del Comune. In nessun caso il Comune di Vicenza sarà tenuto al rimborso di quanto pagato dall'aggiudicatario a qualsiasi titolo e nemmeno al subentro nelle obbligazioni dallo stesso assunte.

PER ACCETTAZIONE
L'IMPRESA

.....
(Timbro e firma del legale rappresentante)

ART. 8 - RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario è responsabile di tutti i danni eventualmente arrecati a persone e cose nell'esercizio della concessione, anche nella fase transitoria di utilizzo degli impianti e nell'esecuzione delle prestazioni, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, tenendo sollevata l'Amministrazione.

L'aggiudicatario si impegna a contrarre, per tutta la durata della concessione, una polizza di responsabilità civile con primaria compagnia di assicurazione con un massimale minimo di € 1.000.000,00= escludendo il Comune di Vicenza da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale connessa e/o comunque derivante dall'esecuzione delle prestazioni sugli impianti, rimozione e manutenzione, nonché dal loro conseguente utilizzo. Copia della polizza dovrà essere depositata entro trenta giorni dalla data di inizio della concessione.

ART. 9 - GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

Per tutta la durata della concessione l'aggiudicatario dovrà garantire, a sua cura e spese, l'integrità ed il perfetto stato di conservazione di ciascun impianto in concessione, sia sotto il profilo statico che funzionale ed estetico, garantendo i necessari interventi di manutenzione e la eventuale sostituzione degli impianti in caso di danneggiamento.

In caso di inadempienza dei vari obblighi previsti al comma precedente, si procederà d'ufficio addebitando l'importo delle spese sostenute.

Per il montaggio e lo smontaggio degli striscioni da installare sugli impianti ubicati nei siti riportati nell'elenco allegato, la ditta aggiudicataria occuperà in maniera temporanea e per circa quarantacinque minuti una superficie di suolo pubblico pari a metri quadrati 10 (dieci).

Per tale occupazione l'aggiudicataria è autorizzata a compiere i suddetti lavori nello spazio antistante tali manufatti, previa comunicazione via fax, anticipata almeno tre giorni lavorativi prima dell'intervento, al Comando di Polizia Locale e tacito assenso, nel rispetto delle norme vigenti in materia e mettendo in atto tutte le misure previste in materia di sicurezza stradale per garantire la fluidità della circolazione e la tutela dei cittadini.

La sosta inoperosa sarà sanzionata ai sensi di legge.

La suddetta comunicazione vale come titolo autorizzatorio previsto per l'occupazione temporanea di suolo pubblico.

ART.10 - TRASFERIMENTO E SOSTITUZIONE IMPIANTI

L'Amministrazione comunale potrà, in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio, disporre il trasferimento in altro luogo di uno o più impianti pubblicitari porta-striscioni. L'impresa aggiudicataria avrà l'obbligo di provvedervi a propria cura e spese entro il termine di 30 giorni, senza alcuna variazione al canone dovuto di cui all'art. 4 del presente capitolato.

ART.11 - DIVIETO DI CESSIONE

E' vietata la cessione, anche parziale, della concessione pena l'immediata risoluzione del contratto e la conseguente rivalsa per danni subiti.

PER ACCETTAZIONE
L'IMPRESA

.....
(Timbro e firma del legale rappresentante)

ART.12 - VIGILANZA E CONTROLLI

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare ispezioni e controlli per verificare lo stato manutentivo e il decoro degli impianti ed in generale sull'attività svolta dal concessionario in riferimento all'uso degli impianti.

ART.13 - ELEZIONE DI DOMICILIO

A tutti gli effetti contrattuali, l'aggiudicatario dovrà eleggere un domicilio nel Comune di Vicenza.

ART.14 - FORO COMPETENTE

Il foro di Vicenza sarà competente per tutte le eventuali controversie relative all'esecuzione del contratto di concessione.

PER ACCETTAZIONE
L'IMPRESA

.....
(Timbro e firma del legale rappresentante)